



CALABRA MACERI E SERVIZI

ALLEGATO 2 Procedure Whistleblowing

PROCEDURA SULLE SEGNALAZIONI INTERNE DI ILLECITI Calabra Maceri e Servizi

(“Procedura *Whistleblowing*”)

Riferimenti normativi esterni

- **D.lg. 30 marzo 2023 n. 24**, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali (“d.lg. 24”).
- **D.lg. 8 giugno 2001 n. 231**, sulla responsabilità da reato degli enti collettivi (“d.lg. 231”).
- **Linee guida ANAC, 12 luglio 2023**, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (“LG ANAC”).
- **Nuova disciplina “whistleblowing” - Guida operativa per enti privati**, Confindustria, ottobre 2023 (“Guida Confindustria”).

Riferimenti normativi interni

- Modello organizzativo ex d.lg. 231/2001
- Codice etico e di condotta

1. Scopo

La presente procedura regola l’effettuazione, la ricezione e la gestione delle **segnalazioni interne** di illeciti effettuate ai sensi del d.lg. 24 e del Modello organizzativo adottato da Calabra Maceri e Servizi (“CMS”).

La procedura definisce, in particolare, gli elementi essenziali (*contenuto*) e le modalità (*canali*) della segnalazione e i compiti dei soggetti preposti alla ricezione e alla gestione della segnalazione.

Resta fuori dall’ambito della procedura il procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla società, per il tramite delle Funzioni deputate, all’esito dell’approfondimento effettuato sulla segnalazione.

La presente procedura non si occupa delle segnalazioni esterne (verso ANAC) né delle divulgazioni pubbliche, per le quali occorre fare riferimento al d.lg. 24 e alle informazioni pubblicate sul sito dell’ANAC ([Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

2. Definizioni

Per comodità espositiva valgano le seguenti definizioni:

- **Segnalazione**: la comunicazione scritta od orale di illeciti o di violazioni del Modello organizzativo di CMS;

Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
--

- **Segnalante:** la persona che effettua una segnalazione di illeciti o violazioni appresi nell'ambito del proprio contesto lavorativo con CMS;
- **Segnalato:** la persona fisica o giuridica cui il segnalante attribuisce l'illecito o la violazione oggetto di segnalazione;
- **Gestore:** il soggetto che riceve ed esamina la segnalazione;
- **Modello organizzativo:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CMS ai sensi del d.lg. 231/2001.

3. I canali istituiti da CMS per effettuare segnalazioni

La segnalazione interna di illeciti o di violazioni del Modello organizzativo può essere effettuata in forma scritta o in forma orale.

Il canale istituito da CMS per l'effettuazione delle segnalazioni in forma scritta, con modalità informatiche, è direttamente accessibile dal sito web della Società (sezione "Whistleblowing").

L'utilizzo di una modalità informatica diversa da parte del segnalante non è idoneo a garantirgli la tutela della riservatezza prevista dalla legge.

La piattaforma non risiede sul server aziendale.

Il contenuto della piattaforma è ospitato su spazio criptato ed è consultabile soltanto da parte del Gestore.

Il canale istituito da CMS per l'effettuazione delle segnalazioni in forma orale consiste nella **richiesta di appuntamento** che deve essere inviata al Gestore tramite la piattaforma informatica sopra citata.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore, essa, previo consenso del segnalante stesso, è documentata a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

4. Il Gestore delle segnalazioni

Il soggetto preposto a ricevere e gestire le segnalazioni interne in CMS viene individuato nell'**Organismo di Vigilanza** istituito in seguito all'adozione da parte della società del Modello organizzativo ex d.lg. 231/2001.

Trattasi di soggetto che assicura autonomia ed adeguata competenza e formazione nell'adempimento degli obblighi derivanti dal d.lg. 24.

Pertanto, tale soggetto è:

- l'unico titolato ad accedere alla piattaforma informatica;
- l'unico titolato ad essere contattato dal segnalante per fissare un appuntamento al fine di effettuare la segnalazione orale.

4.1 La segnalazione ricevuta da altro soggetto dell'azienda

Chiunque riceva una segnalazione, in qualsiasi forma, deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, al Gestore, attraverso la piattaforma informatica, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto).

È, altresì, tenuto a trasmettere l'evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltrato della Segnalazione al Gestore.

Non può trattenere copia dell'originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi o approfondimento.

Lo stesso è tenuto alla riservatezza sull'identità del Segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella Segnalazione, sul contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

5. Individuazione del Segnalante

Possono effettuare una segnalazione interna e godere delle tutele di legge esclusivamente i seguenti soggetti:

- Lavoratori subordinati di CMS
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa in favore di CMS
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore di CMS
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso CMS
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso CMS
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso fornitori di beni o servizi in favore di CMS

La tutela prevista dalla legge si applica non solo se la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

LG ANAC: Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto

	Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
--	--

del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in suo nome e per suo conto, non spendendo la sigla sindacale. In tale ultimo caso, le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa.

5.1 L'attinenza della segnalazione al contesto lavorativo con CMS

Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo con CMS.

LG ANAC: possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

6. Il contenuto della segnalazione

6.1 Gli illeciti che possono essere segnalati

La segnalazione deve avere ad oggetto, esclusivamente, gli illeciti previsti dal d.lg. 24/2023.

Deve perciò trattarsi di:

- a) **reati previsti nel d.lg. 231/2001;**
- b) **violazioni del Modello organizzativo di CMS;**
- c) **illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lg. n. 24/2023** e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

LG ANAC: a titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

- d) **Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea** (art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

	Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
--	--

LG ANAC: si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

- e) **Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali** (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).

Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

- f) **Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.**

LG ANAC: in tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante facendo ricorso alle c.d. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

LG ANAC: Le segnalazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni: si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Le segnalazioni aventi ad oggetto illeciti penali o amministrativi non rientranti nelle predette tipologie verranno inoltrate alle competenti strutture aziendali a cura del Gestore.

6.2 Gli illeciti e le violazioni che non possono essere segnalati

Conformemente alle LG ANAC, **non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili e non assicurano la prevista tutela di legge:**

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);

Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
--

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Sono altresì esclusi i reclami commerciali.

Le segnalazioni rientranti nelle predette tipologie verranno inoltrate alle competenti strutture aziendali a cura del Gestore.

7. I requisiti contenutistici della segnalazione

Nella segnalazione **devono risultare chiari**, per consentire al Gestore di valutarne l'ammissibilità, i seguenti elementi:

1. le generalità del segnalante (per la segnalazione anonima cfr. par. 7.1);
2. la tipologia di rapporto giuridico con la società;
3. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
4. la descrizione del fatto;
5. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché **l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.**

Ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, **il Gestore può chiedere elementi integrativi al segnalante** tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La decisione sulla richiesta di integrazione è rimessa al prudente apprezzamento del Gestore, il quale deve considerare, a tal fine, il preminente interesse alla tutela dell'integrità di CMS.

Tuttavia, tale decisione non può essere intesa come integralmente suppletiva rispetto ad una segnalazione completamente deficitaria: sul Segnalante incombe, in via principale, l'onere di precisa descrizione del fatto illecito che intende portare all'attenzione della società a tutela dell'integrità di quest'ultima.

7.1 Le segnalazioni anonime

Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
--

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

La piattaforma informatica consente la segnalazione anonima e le successive interlocuzioni con il segnalante anonimo.

La segnalazione anonima può essere utile alla società ma deve essere esaminata con particolare cautela proprio alla luce della scelta del segnalante di non palesarsi e di non voler usufruire della tutela legale.

Il Gestore registra e conserva le segnalazioni anonime ricevute con le stesse modalità previste per quelle non anonime (cfr. par. 8.4).

8. I compiti del Gestore delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione per il tramite dei canali istituiti, il Gestore:

- a) deve inviare al segnalante un **avviso di ricevimento** della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.
- b) mantiene le **interlocuzioni con il segnalante**;
- c) dà un **corretto seguito alle segnalazioni** ricevute.

LG ANAC: dare un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare il c.d. *fumus* di sussistenza degli stessi.

- d) fornisce un **riscontro al segnalante entro tre mesi** dal ricevimento della segnalazione.

Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata.

LG ANAC: il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

- e) **conserva** nei termini di legge **le informazioni** oggetto della segnalazione (cfr. par. 8.4).

8.1 La valutazione preliminare di ammissibilità della segnalazione

La segnalazione è sottoposta ad una valutazione preliminare di ammissibilità.

Il Gestore verifica che:

- a) il segnalante rientri tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione ai sensi del d.lg. 24 (**ammissibilità soggettiva**: cfr. par. 5).

Deve essere valutata pure l'attinenza della segnalazione con il contesto lavorativo (cfr. par. 5.1).

- b) l'oggetto della segnalazione rientri tra gli illeciti che possono essere segnalati ai sensi del d.lg. 24 (**ammissibilità oggettiva**: cfr. par. 6.1).

Deve essere valutata pure la natura non personale della segnalazione e l'attinenza con la finalità di tutela dell'integrità dell'ente.

Se entrambe le verifiche preliminari hanno esito positivo, il Gestore procede all'analisi nel merito del contenuto della segnalazione.

Se almeno una delle verifiche preliminari ha esito negativo il Gestore dichiara inammissibile la segnalazione e ne dispone l'archiviazione senza svolgere attività istruttoria nel merito.

Tuttavia, ove i fatti illeciti segnalati siano circostanziati e gravi, anche se non rientranti nell'ambito oggettivo del d.lg. 24 o se segnalati da persone non rientranti nell'ambito soggettivo del d.lg. 24, il Gestore ne informa gli organi interni preposti.

L'archiviazione per inammissibilità della segnalazione deve essere comunicata al Segnalante nei termini di legge.

8.2 La valutazione dei fatti oggetto di segnalazione

Una volta ritenuta ammissibile la segnalazione, il Gestore procede ad esaminare i fatti narrati dal Segnalante e l'eventuale documentazione a supporto.

Tale esame, di regola, è accompagnato da un'istruttoria interna alla società.

In tale ultima istruttoria, il Gestore può, nel rispetto e con i limiti previsti dalla normativa giuslavoristica, a titolo esemplificativo:

- acquisire documenti dalla società;
- incontrare dipendenti, responsabili di funzione, Direttori, Consiglieri;
- incontrare il Segnalato (cfr. par. 8.3);
- incontrare le persone indicate dal Segnalante come informate sui fatti

All'esito dell'analisi e dell'approfondimento del contenuto della segnalazione, il Gestore può archiviare il contesto oppure ritenere fondata la segnalazione.

Entrambi gli esiti devono essere comunicati al Segnalante, nei termini di legge.

Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
--

Ove l'approfondimento – effettivamente iniziato - richieda tempi superiori ai 3 mesi, il Gestore può fornire un riscontro interlocutorio al segnalante (cfr. par. 8).

8.2.1 L'archiviazione della segnalazione

Il Gestore dispone l'archiviazione nel merito nelle seguenti ipotesi:

- a) **manifesta infondatezza** per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal d.lg. 24
- b) **contenuto generico** della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti
- c) segnalazione di illeciti corredata da **documentazione non appropriata o inconferente**, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- d) **produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione** di condotte illecite;
- e) sussistenza di **violazioni di lieve entità**.

Per violazioni di lieve entità si intendono tutte quelle infrazioni caratterizzate da una "limitata gravità della violazione e/o della esigua rilevanza degli interessi coinvolti".

Tra esse rientrano, inoltre, tutte quelle segnalazioni dalle quali può evincersi che, per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

In tale contesto si collocano anche quelle violazioni per le quali l'autore ha posto in essere spontaneamente condotte e iniziative tese a ripristinare la legalità, con conseguente sua riabilitazione, purché sia addivenuto alla riparazione del danno (eventuale) e/o alla rimozione della lesione all'interesse pubblico protetto dalla norma.

Il Gestore può disporre l'archiviazione per violazioni di lieve entità, analogamente a quanto può fare ANAC per le segnalazioni esterne.

L'archiviazione nel merito, all'esito dell'istruttoria, va comunicata al segnalante, nei termini di legge.

8.2.2 La segnalazione ritenuta fondata dal Gestore

Ove il Gestore dovesse ravvisare un *fumus* di fondatezza della segnalazione, esso deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni, i quali adotteranno le misure ritenute opportune per accertare responsabilità individuali ed eventualmente interessare le Autorità competenti.

Per *fumus* di fondatezza si intende la verosimile (probabile) esistenza del fatto illecito segnalato.

Per organi preposti interni si intendono l'organo amministrativo e l'organo di controllo.

LG ANAC: Non spetta al Gestore accertare le responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla società.

Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
--

Nello stesso senso, la **Guida Confindustria**, secondo cui il Gestore, nell'ipotesi in cui venga ritenuta fondata la segnalazione, deve *rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, Direttore Generale, ufficio legale o risorse umane)*. Infatti, *al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti*

Pertanto, non rientrano nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, su profili gestionali operate dalle Funzioni aziendali coinvolte. I compiti del Gestore cessano con l'informativa ufficiale agli organi preposti interni sul *fumus* di fondatezza.

Di conseguenza, compete a tali organi:

- decidere se disporre ulteriori approfondimenti di tipo investigativo
- attivare direttamente un procedimento disciplinare
- rivolgersi alle Autorità competenti.

Restano a carico della società le interlocuzioni con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC e la gestione di attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche nei casi previsti dall'art. 15 del d.lg. n. 24.

8.2.3 Ipotesi particolari di segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza di CMS, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza informa i Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per la gestione congiunta.

Se la Segnalazione coinvolge uno dei tre Presidenti, lo stesso è sostituito dal componente dell'organo sociale/Organismo di Vigilanza anagraficamente più anziano.

Se la Segnalazione coinvolge l'intero organo sociale/Organismo di Vigilanza, l'istruttoria sarà gestita dai Presidenti degli altri due organi sociali/Organismo di Vigilanza.

Nelle predette ipotesi gli esiti degli approfondimenti istruttori sono oggetto di una nota di chiusura della Segnalazione a firma dei Presidenti che hanno gestito congiuntamente la Segnalazione.

8.3 Adempimenti nei confronti del Segnalato

Il Gestore può chiedere al Segnalato – nella fase istruttoria - se intende rilasciare dichiarazioni.

Il Segnalato deve essere sentito, dietro sua richiesta.

	Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
--	--

Tali interlocuzioni possono svolgersi anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, per il tramite del canale informatico previsto.

Il Gestore non è tenuto ad informare il Segnalato non appena ricevuta la segnalazione che lo riguarda.

Successivamente, tale comunicazione deve tenere in debito conto le esigenze istruttorie connesse all'approfondimento della segnalazione.

Il Segnalato deve essere informato del contenuto della segnalazione – nei suoi tratti fattuali essenziali e omettendo riferimenti al Segnalante o ad altre persone fisiche - allorché egli si presenti - su invito del Gestore o su sua richiesta - per rilasciare dichiarazioni.

Lo stesso dicasi nelle ipotesi di concordata interlocuzione cartolare.

LG ANAC: tale diritto sussiste solo nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

8.4 Conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto.

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nella Piattaforma, insieme alla documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sulla Piattaforma è limitata al solo Gestore.

8.5 Report del Gestore al Consiglio di amministrazione

Il Gestore inserisce nella relazione annuale (redatta quale OdV ex d.lg. 231/2001) – salva ogni particolare urgenza - un riassunto della sua attività connessa all'attuazione del sistema di whistleblowing in CMS, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

	Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
--	--

9. Rilevanza disciplinare delle violazioni della procedura

La presente procedura costituisce parte integrante del vigente Modello organizzativo di CMS.

Le violazioni della presente procedura, ivi compresa la condotta di chi ne dovesse ostacolare o tentare di ostacolare l'attuazione, possono comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il Modello organizzativo di CMS contiene, altresì, sanzioni relative alle violazioni in tema di attuazione del sistema di *whistleblowing*, con riguardo alle condotte di ostacolo alla segnalazione, agli atti ritorsivi nei confronti del segnalante e alla violazione della riservatezza, come richiesto dal d.lg. 24.